

222.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	5174	Proposta di legge S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281 (approvata dal Senato) n. 2870:	
		(Articoli da 5 a 8)	5155
Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Sostituzione di un componente)	5174	(Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	5157
Disegno di legge di conversione n. 2731:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	5165	(Annunzio)	5173
(Modificazioni apportate dalla Commissione)	5165	(Ritiro di una adesione)	5174
(Articoli del relativo decreto-legge)	5167	(Trasmissione dal Senato)	5173
(Emendamenti)	5169	Richieste ministeriali di parere parlamentare	5174
Missioni valedoli nella seduta del 21 luglio 1993	5173	Risoluzioni, interpellanze ed interrogazioni (Annunzio)	5175
Proposta di inchiesta parlamentare (Annunzio)	5173	ERRATA CORRIGE	5175

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281. — SENATORI PECCHIOLI ED ALTRI; DE MATTEO; COMPAGNA ED ALTRI; COMPAGNA ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI; ACQUAVIVA ED ALTRI; GAVA ED ALTRI; SPERONI ED ALTRI; ROCCHI ED ALTRI — NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (APPROVATA DAL SENATO) (2870)

**ARTICOLI DA 5 AD 8 DELLA PROPOSTA
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-
MISSIONE****Articolo 5.**

(Disposizioni per i seggi vacanti).

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è sostituito dal seguente:

« 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario, il Presidente del Senato ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perché si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato, con le modalità di cui all'articolo 17 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni ».

2. L'articolo 2 della legge 14 febbraio 1987, n. 31, è abrogato.

3. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la più alta cifra individuale. L'articolo 21 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, è abrogato.

Articolo 6.

(Modifica di norme sulla presentazione delle candidature).

1. Nel secondo comma dell'articolo 20 del testo unico delle leggi recanti norme

per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « i certificati di nascita, o documenti equipollenti, ».

Articolo 7.

*(Delega legislativa
in materia di collegi elettorali).*

1. Il Governo è delegato a provvedere, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) deve essere garantita la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, avuto riguardo alle caratteristiche economico-sociali e storico-culturali del territorio;

b) i collegi devono essere costituiti da un territorio continuo, salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari;

c) i collegi non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi; in tal caso, ove possibile, il territorio del comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del medesimo comune o della medesima area metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. La ripartizione del territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, rispettivamente disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422, è modificata a norma del presente articolo;

e) la popolazione di ciascun collegio può discostarsi dalla media della popolazione dei collegi della regione di non oltre il dieci per cento, per eccesso o per difetto; tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero di collegi stabilito a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge;

f) compatibilmente con il rispetto dei criteri di cui alle lettere precedenti, i collegi non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse e devono essere formati tenendo conto della delimitazione dei collegi di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, per l'elezione dei consigli provinciali.

2. Il Governo predispose lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai

fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione. Si prescinde dai pareri di cui al presente comma qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

4. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale della popolazione, e ogni qual volta ne avverta la necessità, la commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani residenti all'estero.

Articolo 8.

(Testo unico).

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un testo unico che raccolga e coordini le disposizioni della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e le successive modificazioni.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI
AGLI ARTICOLI DA 5 AD 8 DELLA
PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART 5.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 5. 01.

Al comma 1, al capoverso, dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: Non può del pari essere candidato alla Camera o al Senato della Repubblica chiunque, all'atto dell'indizione delle elezioni per l'una e l'altra Camera, risulti aver ricoperto l'ufficio di consigliere regionale per due mandati immediatamente precedenti le elezioni della Camera o del Senato o ricopra l'ufficio di componente del Parlamento europeo. In caso di scioglimento anticipato del Senato o della Camera, le ineleggibilità di cui al presente articolo si applicano nei confronti di chi, all'atto dello scioglimento, risulti continuamente in carica quale componente del Parlamento europeo o di Consiglio regionale per almeno nove anni. Il senatore ed il deputato sono eleggibili al parlamento europeo sempre che siano cessati dai rispettivi mandati, entro la data dell'indizione delle elezioni del parlamento europeo. Il componente del parlamento europeo è eleggibile a senatore o a deputato sempre che sia cessato dalle funzioni di parlamentare europeo entro la data dell'indizione delle elezioni del Senato o della Camera. L'ineleggibilità di cui al periodo precedente si applica anche in caso di scioglimento anticipato del Senato e della Camera. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far tempo dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

0. 5. 01. 1.

D'Onofrio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

*(Limite ai mandati elettivi
al Parlamento nazionale).*

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non può essere candidato alla Camera o al Senato della Repubblica chiunque abbia ricoperto la carica di parlamentare per due legislature consecutive senza che sia intercorsa un'interruzione di almeno cinque anni ».

5. 01.

Lucio Magri, Brunetti, Fischetti,
Benedetti, Guerra.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

*(Limite ai mandati elettivi
al Parlamento nazionale).*

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Non sono immediatamente rieleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare nel corso di due legislature consecutive.

In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, non sono immediatamente rieleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto continuamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a nove

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1993

anni. Le disposizioni precedenti non si applicano in caso di dimissioni del parlamentare.

5. 03.

Piscitello.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 5. 02.

Al comma 1, al capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: quindici anni con le seguenti: quattordici anni.

0. 5. 02. 1.

Piscitello.

Al comma 1, al capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il presente comma non si applica in caso di dimissioni del parlamentare.

0. 5. 02. 2.

Piscitello.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

*(Limite ai mandati elettivi
al Parlamento nazionale).*

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto

complessivamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a quindici anni ».

2. La condizione di ineleggibilità di cui al comma 1 si applica a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. 02.

Piscitello.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Ineleggibilità a senatore e deputato).

1. I Ministri ed i Sottosegretari di Stato, i presidenti ed i componenti delle giunte regionali e provinciali, i sindaci ed i componenti delle giunte delle città capoluogo di provincia sono eleggibili a senatore ed a deputato sempre che siano cessati delle rispettive funzioni, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una o dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

2. Sono del pari eleggibili a senatore ed a deputato i magistrati di ogni ordine e grado, i componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento in seduta comune, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero, i dirigenti amministrativi dello Stato, del parastato, delle regioni, delle province, dei comuni, delle comunità montane, i direttori responsabili di quotidiani, periodici, di organi di informazione radiotelevisivi, sempre che siano cessati dalle rispettive funzioni o siano stati collocati in aspettativa, anche in caso di scioglimento anticipato dell'una, dell'altra o di entrambe le Camere del Parlamento, almeno un anno prima della indizione delle elezioni per il

Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nelle ipotesi di elezioni suppletive a senatore e deputato.

4. Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, per la parte che risulta incompatibile con le disposizioni di cui al presente articolo.

5. 04. D'Onofrio.

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

ART. 5-bis.

(Incompatibilità).

1. L'ufficio di senatore della Repubblica e di deputato al Parlamento è incompatibile con l'ufficio di Ministro e di Sottosegretario. Il senatore ed il deputato decadono automaticamente dall'ufficio ricoperto all'atto del giuramento di esercizio delle funzioni di Ministro e di Sottosegretario.

5. 05. D'Onofrio.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

Con apposita legge si provvede alla determinazione dei collegi uninominali nell'ambito di ciascuna regione.

7. 3. Brunetti, Lucio Magri, Fischetti, Benedetti, Guerra.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.

7. 4. Recchia, Bassanini, Alfonsina Rinaldi, Vigneri, Barbera.

Al comma 1, lettera d), primo periodo, sopprimere le parole: , di norma.

7. 8. La Commissione.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: la popolazione inserire le seguenti: comprendente i cittadini iscritti nelle liste dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero.

7. 1. Tiscar.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: popolazione della regione inserire le seguenti: , inclusi i cittadini residenti all'estero.

7. 2. Tiscar.

Al comma 2, dopo le parole: da una Commissione inserire le seguenti: nominata dai Presidenti delle Camere,.

7. 9. La Commissione.

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Non possono far parte della commissione i membri del Parlamento.

7. 5. Piscitello.

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: parere inserire la seguente: vincolante.

7. 6. Brunetti, Lucio Magri, Fischetti, Benedetti, Guerra.

Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di quella riguardante la tutela delle minoranze linguistiche.

7. 7. Brunetti, Lucio Magri, Fischetti, Benedetti, Guerra.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli ita-

liani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo.

* 7. 02 (Nuova formulazione).

Tremaglia, Foschi, Tatarella,
Tassi, Nania, Ricciuti.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare il diritto di voto degli elettori italiani residenti stabilmente o temporaneamente all'estero con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per gli italiani residenti all'estero possibilità del voto per corrispondenza sulla base dei documenti necessari ricevuti dal sindaco del comune di ultima iscrizione; se temporaneamente all'estero i documenti vengono trasmessi su domanda al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori;

b) utilizzazione degli uffici consolari come uffici legittimati a ricevere — anche a mezzo posta — i plichi con i voti ed a smistarli ad appositi uffici in Italia;

c) individuazione delle modalità per lo spoglio e lo scrutinio dei voti inviati dagli elettori all'estero;

d) possibilità per gli elettori che rientrano in Italia di votare presso la sezione nelle cui liste sono iscritti;

e) garanzia della completezza di informazione e della libertà di propaganda per le candidature e per le liste.

2. I decreti legislativi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e del tesoro. Sugli schemi dei decreti legislativi viene richiesto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il parere del Consiglio generale degli italiani all'estero; detto parere deve essere espresso entro cinque giorni. Entro i tre giorni successivi all'espressione del parere da parte del Consiglio generale degli italiani all'estero, gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, unitamente al parere suddetto, alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; detto parere va espresso entro i successivi quindici giorni. Si prescinde dai pareri suindicati qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

3. Con apposite norme si provvederà altresì a regolare la possibilità, per i marittimi imbarcati all'estero, di votare sulla nave nella quale si trovano, con invio dei voti in Italia per lo spoglio e lo scrutinio da regolare con le modalità definite nei decreti legislativi di cui al presente articolo.

* 7. 01 (Nuova formulazione).

Tiscar, Ricciuti.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Ai fini della elezione dei senatori rappresentanti gli italiani all'estero vengono costituite le circoscrizioni « estere » e a tale scopo si procede con norme di legge, fatte salve le eventuali modificazioni costituzionali e con riferimento alla legge 27 ottobre 1988, n. 470.

7. 03.

Tremaglia, Foschi, Tatarella,
Nania, Tassi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

1. Nel numero di 315, così come indicato dall'articolo 57 della Costituzione, vanno compresi dieci senatori da eleggersi, se del caso dopo modificazioni costituzionali e vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470, quali rappresentanti degli italiani residenti all'estero.

7. 04.

Tremaglia, Foschi, Tatarella,
Nania, Tassi.

ART. 8.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, il territorio delle singole regioni resta ripartito nei collegi uninominali stabiliti dalla legge 27 febbraio 1958, n. 64, dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, e dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

8. 01.

La Commissione.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 MAGGIO 1993, N. 163, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA E PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI (2731)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 28 maggio 1993, n. 163, recante disposizioni urgenti per l'aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria e per la copertura di posti vacanti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 83.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione degli ex agenti di sesso maschile della Polizia di Stato e degli ex appartenenti all'Arma dei carabinieri, cessati dal servizio per dimissioni o collocati in congedo al termine della ferma di leva, che ne facciano domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato. Gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. - 1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e può essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo è frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione. Il corso può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria ».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino a quando non sarà raggiunta la copertura della dotazione organica prevista per l'anno 1993 per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, relativamente agli uomini.

1-bis. I concorsi per la copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, per gli anni 1994 e 1995, sono banditi, rispettivamente, entro il 30 settembre 1993 ed entro il 30 settembre 1994 ».

Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. — 1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è destinato un fondo di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa ».

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1993

La Tabella A è sostituita dalla seguente:

* TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente Agente scelto Assistente Assistente scelto	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.343	2.934	35.277	33.901	2.934	36.835
	Sovrintendenti	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
Ispettori	V. sovrintendente Sovrintendente Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
	V. ispettore Ispettore Ispettore capo	383 290 435	36 30 38	419 320 473	478 362 539	46 38 48	524 400 587	478 362 539	46 38 48	524 400 587	478 362 539	46 38 48	524 400 587
TOTALE ...		34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.147	3.315	41.462	39.705	3.315	43.020 *

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO****Articolo 1.**

1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aumentato, nel ruolo degli agenti e degli assistenti, di mille unità. La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.

Articolo 2.

1. Alla copertura dei posti comunque disponibili per il personale maschile, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, si provvede mediante l'assunzione, secondo il piano di cui alla tabella A allegata al presente decreto, di coloro che avevano già presentato domanda di assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria o di reclutamento nel Corpo, poi disciolto, degli agenti di custodia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, da selezionarsi in base alle procedure previste anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

2. Qualora l'assunzione di personale ai sensi del comma 1 non sia sufficiente a coprire tutti i posti disponibili, si provvede all'assunzione dei candidati di sesso maschile risultati idonei nei concorsi per la corrispondente qualifica della Polizia di Stato, espletati dal Ministero dell'interno nei tre anni precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, compatibilmente con le esigenze della Polizia di Stato; nel caso di insufficienza di detti candidati, si provvede all'assunzione dei volontari in ferma prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo, che presentino appo-

sita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Articolo 3.

1. Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso di formazione previsto dal comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è della durata di mesi tre e può essere svolto presso le scuole dell'Amministrazione penitenziaria o presso strutture delle Forze armate dello Stato e delle altre Forze di polizia, compatibilmente con le rispettive esigenze funzionali, a cura del personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Articolo 4.

1. Le procedure di cui all'articolo 2 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1995.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è abrogato.

Articolo 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 22.870 milioni per l'anno 1993 ed in lire 39.330 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1993

La Tabella A è sostituita dalla seguente:

« TABELLA A
(prevista dall'articolo 1, comma 1)

CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

DOTAZIONI ORGANICHE

RUOLO	QUALIFICHE	ORGANICO 1991-1992			ORGANICO 1993			ORGANICO 1994			ORGANICO 1995		
		Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale	Uomini	Donne	Totale
Agenti e Assistenti	Agente	28.665	2.832	31.497	30.825	2.832	33.657	32.343	2.934	35.277	33.901	2.934	36.835
	Assistente scelto												
Sovrintendenti	V. sovrintendente	3.924	130	4.054	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850	3.650	200	3.850
	Sovrintendente capo	504	32	536	775	49	824	775	49	824	775	49	824
Ispettori	V. ispettore	383	36	419	478	46	524	478	46	524	478	46	524
	Ispettore	290	30	320	362	38	400	362	38	400	362	38	400
	Ispettore capo	435	38	473	539	48	587	539	48	587	539	48	587
TOTALE ...		34.201	3.098	37.299	36.629	3.213	39.842	38.147	3.315	41.462	39.705	3.315	43.020 *

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 2 E 4-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o collocati in congeto al termine della ferma di leva.

2. 1.

Governo.

ART. 4-bis.

Sostituire l'articolo 4-bis con il seguente:

ART. 4-bis.

1. Ai fini della qualificazione e dell'aggiornamento professionale del personale

dell'Amministrazione penitenziaria, compreso quello appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, è assegnata per il 1993 al Ministero di grazia e giustizia la somma di lire 3.000 milioni per la realizzazione di progetti di formazione nel corso dell'attività lavorativa.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 3.000 milioni per il 1993 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 1998 iscritto allo stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per il 1993. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-bis. 1.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 21 luglio 1993.**

Artioli, Brambilla, Caccia, Cerutti, Cioni, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, de Luca, De Paoli, Ferrarini, Matulli, Mazzuconi, Montecchi, Patria, Pisicchio, Rizzi, Sacconi, Savino, Spini, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori)

Artioli, Azzolini, Brambilla, Caccia, Giorgio Carta, Cerutti, Cioni, Coloni, Raffaele Costa, Silvia Costa, d'Aquino, De Carolis, Ferrarini, Matulli, Mazzuconi, Montecchi, Patria, Pisicchio, Principe, Rizzi, Sacconi, Savino, Spini, Violante.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 20 luglio 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

TASSI: « Soppressione del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) » (2933);

TASSI: « Obbligo di restituzione dei contenitori di prodotti commercializzati » (2934);

BOTTINI: « Eliminazione del divieto di tenere animali domestici nei condomini » (2935);

BOTTINI: « Eliminazione del divieto di accesso per i cani nei giardini pubblici » (2936);

BORGOGGIO: « Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato denominato ex Casa Circondariale » (2940);

BRUNI ed altri: « Disposizioni relative alle gestioni di ammasso condotte dai consorzi agrari » (2941);

TURRONI ed altri: « Disciplina del finanziamento dei piani paesistici regionali » (2942);

BORGOGGIO: « Trasferimento in proprietà al comune di Alessandria del compendio appartenente al demanio dello Stato denominato ex Piazza d'Armi » (2943).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di inchiesta parlamentare.**

In data 20 luglio 1993 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare dal deputato:

TASSI: « Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle disfunzioni nell'attività e nella gestione del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) » (doc. XXII, n. 52).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 20 luglio 1993 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 1217. — Senatori COSSIGA ed altri: « Istituzione del parco nazionale dell'arcipelago de La Maddalena » (*approvato dal Senato*) (2944).

Sarà stampata e distribuita.

**Ritiro di una adesione
ad una proposta di legge.**

Il deputato Torchio ha ritirato la sua adesione alla proposta di legge:

SCAVONE ed altri: « Norme per limitare la pubblicità e la vendita delle bevande alcoliche » (1843) (annunziata nella seduta del 5 novembre 1992).

Sostituzione di un componente la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari.

In data 15 luglio 1993 il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari il senatore Giorgio Casoli in sostituzione del senatore Armando Riviera dimissionario.

Annuncio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 22 giugno 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 giugno 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta in data 11 novembre 1992 dal signor Ugo Baistrocchi nei confronti dell'onorevole Margherita BONIVER, nella sua qualità di ministro del turismo e dello spettacolo *pro tempore*.

Con lettera in data 23 giugno 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il

collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 giugno 1993, l'archiviazione degli atti relativi alla denuncia sporta in data 10 maggio 1991 dal signor Emilio Picello nei confronti dell'onorevole Francesco DE LORENZO, nella sua qualità di ministro della sanità *pro tempore*.

Con lettera in data 22 giugno 1993, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 18 giugno 1993, l'archiviazione degli atti di un procedimento nei confronti del professor Piero BARUCCI, nella sua qualità di ministro del tesoro *pro tempore*, dell'onorevole Franco REVIGLIO, nella sua qualità di ministro del bilancio e della programmazione economica *pro tempore* e del professor Giuseppe GUARINO, ministro dell'industria *pro tempore*, procedimento relativo alla denuncia sporta in data 5 novembre 1992 dal Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore*, onorevole Giuliano Amato.

**Richieste ministeriali
di parere parlamentare.**

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere aa), f) e o) della legge 23 ottobre 1992, n. 421, le richieste di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo relativo ai lavoratori agricoli; sullo schema di decreto legislativo relativo ai lavori usuranti e sullo schema di decreto legislativo relativo ai nuovi iscritti.

Tali richieste, a' termini del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla XI Commissione permanente (Lavoro) che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 agosto 1993.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 5 luglio 1993, a pagina 4773, prima colonna, dalla quattordicesima alla

sedicesima riga, deve leggersi: BRUNI ed altri: « Disposizioni in materia di cooperative agricole » (2868), e non: BRUNI ed altri: « Disposizioni in materia di crediti delle cooperative agricole » (2868), come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 15 giugno 1993, a pagina 4509, prima colonna, dalla ventiseiesima alla ventottesima riga, deve leggersi: SARRITZU: « Ordinamento della professione di commercialista » (2777), e non: SARRITZU: « Ordinamento della professione di dottore commercialista » (2777), come stampato.

